

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 328
approvata il 22 dicembre 2016

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1198, OGR-URBAN CENTER, CORSO CASTELFIDARDO 22/A. MODIFICA DEI VINCOLI DERIVANTI DALLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DI CUI ALLA D.D. 244 DEL 7/10/2016.

Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 244 del 7 ottobre 2016 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con la quale si è preso atto dell'approvazione dell'analisi di rischio ed è stato autorizzato il progetto di messa in sicurezza permanente per le aree esterne ai fabbricati del sito in oggetto.

Vista la documentazione "Aggiornamento dell'analisi di rischio sito specifica e progetto di messa in sicurezza permanente delle aree esterne ai fabbricati" per il sito OGR-URBAN CENTER corso Castelfidardo 22/A, trasmesso da Planeta ns. prot. 7018 dell'11/08/2016) quale Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente, di cui alla determinazione sopra citata.

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 28/09/2016 in cui si demandava ad Arpa l'accertamento della presenza di amianto nel materiale da scavo e quindi al Comune l'aggiornamento dei vincoli da porre sull'area.

Vista la nota trasmessa da Arpa Piemonte (allegata) prot. 102390 del 2/12/2016 (ns. prot. 10613 del 6/12/2016) con cui comunica che il Polo Amianto ha rilevato la presenza di amianto crisotilo nel pietrisco prelevato in seguito ai sopralluoghi dei giorni 9/11/2016 e 18/11/2016. Alla luce di tali elementi Arpa evidenzia che:

- non è possibile escludere la presenza di amianto all'interno del terreno di riporto;
- è necessario provvedere allo smaltimento del cumulo oggetto di prelevamento del pietrisco, previa caratterizzazione finalizzata al corretto conferimento, secondo le procedure riguardanti i materiali contenenti amianto (predisposizione di un piano di lavoro di concerto con l'ASL competente ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/08 e s.m.i);
- risulta opportuno mantenere le prescrizioni riportate nel documento progettuale sopra citato, derivanti dalla presenza di ballast nel terreno di riporto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di sostituire** il punto 4) della determinazione dirigenziale n. cron. 244 del 7 ottobre 2016 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con il seguente punto 2);
- 2) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
 - a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
 - b. dovrà essere garantito l'isolamento del terreno di riporto contaminato; qualora si dovessero riscontrare evidenze di fenomeni erosivi in atto, relativamente alle aree non pavimentate (aree a verde) si dovrà procedere al ripristino dello strato di copertura con modalità analoghe a quelle descritte nel documento approvato;
 - c. qualora dovessero essere effettuati in sito interventi che portino alla rimozione dello strato di copertura (ad esempio scavi per la posa di sottoservizi), si dovrà procedere al ripristino della copertura stessa;
 - d. nel corso di eventuali scavi realizzati successivamente agli interventi di messa in sicurezza dovrà essere garantito lo smaltimento del terreno contaminato sottostante la rete di allerta che eventualmente fosse interessato dagli scavi stessi (per la porzione eccedente a seguito, ad esempio, della posa dei sottoservizi, privilegiando, quanto più possibile, il recupero in sito al di sotto del capping del materiale di scavo);
 - e. in ogni caso dovrà essere garantito che non esistano superfici in cui i fruitori dell'area possano venire a contatto con il terreno contaminato presente al di sotto della rete di allerta;
 - f. attività di scavo in aree oggetto di messa in sicurezza permanente dovranno essere svolte da ditta iscritta alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. **Attività di scavo in aree caratterizzate dalla presenza (ancorché sporadica) di pietrisco serpentinitico dovranno essere svolte da ditta iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali previa presentazione di Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;**
- 3) **di prescrivere** di provvedere allo smaltimento del cumulo oggetto di prelevamento del pietrisco da parte di Arpa, previa caratterizzazione finalizzata al corretto conferimento, secondo le procedure riguardanti i materiali contenenti amianto (predisposizione di un


piano di lavoro di concerto con l'ASL competente ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/08 e s.m.i);

- 4) **di trasmettere** la presente determinazione a OGR-CRT Società Consortile e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL, Area Patrimonio e Direzione Territorio e Ambiente del Comune di Torino;
- 5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DE


Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma


Allegato: nota Arpa Piemonte prot. 102390 del 2/12/2016 (ns. prot. 10613 del 6/12/2016)